

INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA Decreto legge 14 Agosto 2020

Anche i lavoratori dello spettacolo con contratto in essere alla data del 15 agosto, hanno diritto all'indennità onnicomprensiva prevista dal Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

Come da noi chiesto, finalmente, l'Inps con una nota ufficiale inviata a tutte le sue sedi territoriali (Comunicazione numero 004329 del 18/11/2020 15.48.06) chiarisce che i lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità onnicomprensiva di 1000 euro anche se coperti da un contratto dipendente alla data del 15 agosto. Nella comunicazione ufficiale dell'Istituto si legge: "L'istruttoria automatizzata è stata realizzata ponendo come data di osservazione per il controllo della titolarità del rapporto di lavoro dipendente il 15 agosto 2020, tuttavia si rappresenta che a seguito di precisazioni fornite dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con le note 11561 del 12 novembre 2020 e 11715 del 16 novembre 2020, **si chiarisce che tale data deve essere più correttamente impostata al 19 maggio**, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell'art. 84 del decreto legge 34/2020, convertito con legge 126/2020.

Pertanto tutte le richieste di riesame che perverranno a Codeste Strutture territoriali avverso la reiezione delle domande in oggetto con motivazione "LAV_DIP" dovranno essere istruite secondo le indicazioni sopra fornite. "

L'incompatibilità con l'erogazione dell'indennità onnicomprensiva di agosto è, ora, determinata da un contratto di lavoro dipendente in essere alla data del 19 maggio.

Non sfugge che questa è stata la soluzione possibile e immediatamente praticabile per correggere una svista del Decreto che creava una inaccettabile discriminazione.

Resta ferma la nostra convinzione di svincolare l'erogazione di futuri sostegni a una precisa data di copertura contrattuale perché, è ormai evidente a tutti, che questo criterio è privo di senso in un mondo dove insistono contratti molto brevi anche se di lavoro dipendente e che, quindi, non offrono ai lavoratori interessati una sicurezza economica tale da determinare la loro esclusione dai sostegni Covid.

Intanto, questo è davvero un risultato importante dovuto alle numerose segnalazioni e pressioni che la nostra struttura, Slc Cgil, ha ripetutamente fatto, formalmente e informalmente, a parlamentari e dirigenti Inps.

Roma 19 novembre 2020

SLC CGIL NAZIONALE

SLC-CGIL Piazza Sallustio 24 – 00187 Roma

Tel. 06 4204 8204 Fax 064824325

Sito internet <http://www.slc-cgil.it> e-mail: segreteria.nazionale@slc.cgil.it